

# LA DONNA NEL DIRITTO PUBBLICO

SECONDO LE ULTIME LEGGI E GLI ULTIMI STUDI

---

Le esperienze che si sono compiute in alcuni Stati liberi non hanno giovato davvero a coloro che difendono l'assoluta eguaglianza dei due sessi in tutti i campi del diritto pubblico. Certamente chi badi « allo strepido confuso delle mille voci che echeggiano nel campo chiuso della politica, non può aver la soluzione del problema, o coglie solo la voce che a un dato momento domina sulle altre. Ma anche l'arena politica ha un giudice imparziale, che può assistere a tutto lo sviluppo della lotta, il diritto. Nel suo triplice aspetto, di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina, il diritto assiste al conflitto, segna i colpi bene assestati, pronuncia il suo giudizio definitivo. Per quanto soggetto a movimenti precipitati, a impulsi istintivi, ad oblii, traccia con sicurezza la curva or saliente or rientrante, che descrive nelle sue oscillazioni la coscienza giuridica della società » (1). A questo modo, interrogando il diritto dei varii paesi in argomento all'esercizio dei diritti pubblici e politici della donna, un giovane pubblicista, l'Ostrogorski, ha cercato di cogliere le fasi percorse sotto le più diverse latitu-

---

(1) *La femme au point de vue des droits publics*, par M. Ostrogorski. Paris, 1892. - Leon Giraud, *De la condition de l'exercice des droits publics et politiques*. Paris, 1891. - Naville Ernest, *De la condition sociale des femmes*. Lausanne, 1891.

dini dal movimento che pareva alcuni anni or sono irresistibile in favore dei diritti politici della donna, determinando i limiti che la coscienza del mondo civile sembra ormai assegnare a tale movimento.

Seguendo l'autore, che attinse a documenti originali, e solo tenendo un po' più conto ch'egli non faccia del diritto italiano, esamineremo i progressi compiuti ed i confini ai quali si arrestarono la sovranità individuale e collettiva della donna, la sua partecipazione all'amministrazione locale e ad altri uffici pubblici, i suoi diritti individuali o altrimenti connessi alla capacità civile. Non è una sterile enumerazione di fatti, una rivista monotona di legislazioni, un riassunto di giudizi altrui, ma una conferma autorevole che viene prevalendo nella storia, sotto la sanzione del diritto, dei principii posti dalle leggi della natura e della morale, contro le quali nessuna agitazione, nessuna forza, nessun progresso può durevolmente consistere.

#### I.

*Ab Jove principium.* Secondo il diritto monarchico, la donna era necessariamente esclusa dalla successione al trono sino a che il re era anche il capo dell'esercito, il più forte ed intrepido uomo di sua gente. Ma più tardi, stabilite le nuove società sulla base della proprietà del suolo, la condizione della terra prevalse su quella della persona, ed anche la donna poté succedere nel feudo. Anzi ciò accrebbe siffattamente la divisione dei patrimoni, specie in Germania, che la *bolle d'oro* del 1356 dichiarò trasmissibili soltanto ai maschi i feudi tenuti dall'Impero. La prevalenza della monarchia irrisolute in Europa accentuò anche più l'esclusione delle donne. Ma altri elementi concorsero ad alterare cotesta regola, sì che vennero a prevalere diversi sistemi, che possono tuttavia ridursi a tre principali.

In molti Stati prevale in tutto il suo vigore, quella che è chiamata erroneamente la legge salica, perchè la legge salica non parla affatto di successione al trono (1). L'esclusione delle donne si fonda sul concetto generico della loro inferiorità; « *le royaume de France est de si grand noblesse qu'il ne doit mie par succession aller à la femelle* » (2). La Costituente francese consacrò per la prima il costume salico in un testo positivo dopochè Pétion, Mounier ed altri vecchi dimostrarono, come « per la tranquillità della Francia e pel mantenimento della monarchia era necessario escludere la donna dal trono ». La costituzione del 1791, quelle del 1804, del 1852 e del 1870 riproducono la stessa disposizione, che manca nelle carte del 1814 e del 1830. Le costituzioni del Belgio, dell'Italia, dei Regni Scandinavi, della Rumania, del Lussemburgo seguono il medesimo sistema escludendo le donne dal trono: per effetto di esso, il 23 Novembre 1890, il Lussemburgo passò al prossimo agnato d'altro ramo dei Nassau, perchè con Guglielmo III, si estinse il primo ramo e gli succedette in Olanda la figlia Guglielmina.

Secondo un altro sistema, la Corona passa alle donne quando non vi siano più membri maschi della casa sovrana. Così in Austria, secondo la prammatica sanzione del 1713: e forse appunto per questo vi è così grande il numero degli arciduchi. Anche in Prussia pare sia di diritto cotesto sistema, perchè la costituzione tace, le « leggi della casa reale » sono molto oscure sull'argomento, e mentre Zachariae, Grotefend, Schulze considerano escluse le donne, G. v. Held, Zoepfl, Roenne non lo credono. Le costituzioni di Baviera, della Sassonia e del Wurtemberg dicono espressamente che, qualora manchino discendenti maschi, la Corona passerà alle donne; quella

(1) Monod G., *Revue historique*, anno XVI, Vol. XLV, pag. 213.

(2) Laboulaye, *Recherches sur la condition civile et politique des femmes*. Paris.

del Baden chiama in tal caso i loro discendenti di sesso maschile. La costituzione greca chiama alla successione i maschi, ma non esclude le donne.

Il terzo sistema è quello della *successione promiscua*, o della « regola castigliana », per cui le donne succedono come i maschi, quando questi manchino. Tale è l'ordine di successione vigente in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, in Russia, in Olanda. Il diritto comune inglese condusse ai medesimi risultati del regime autocratico della Russia. Dice Hallam « non essere punto dannoso che una donna regni in Inghilterra, prima perchè non essa regna, ma la legge; poi perchè la legge non la fa il Re, ma il Parlamento ». Il Governo monarchico-costituzionale e gli esempi della storia resero possibile e dimostrano più ragionevole questo ultimo sistema; ma il costume prevalente presso ciascun popolo esercita ancora tale influenza, che non riuscirebbe facile e neppure utile passare, senza gravi ragioni, dall'uno all'altro sistema.

Le disposizioni costituzionali relative alla reggenza riflettono quelle che determinano la successione al trono. La reggenza può essere deferita per designazione testamentaria, per disposizione della costituzione o per atto del Parlamento. In Francia si ebbero sul trono ben ventiquattro reggenze per regio volere, sino a che la Costituente, dopo una celebre relazione di Thouret, le escluse, ad onta della difesa di Cazalès, dell'abate Maury e di altri. La costituzione del 1804 mantenne l'esclusione, il senatoconsulto del 5 febbraio 1813 tornò all'antico costume; le costituzioni del 1814 e del 1830 tacquero, la legge del 30 agosto 1842 esclude le donne. Il senatoconsulto del 17 luglio 1856 ristabilì le disposizioni di quello del 1813 e l'impero finì appunto colla reggenza di una donna.

In Spagna, in Portogallo, in Russia cognati ed agnati concorrono alla reggenza come alla successione al trono; la reggenza è strettamente agnatica nel Lussemburgo; in Italia è deferita agli agnati maschi, e quando manchino, alla regina

madre; in Austria, Prussia, Sassonia, Assia, Meklemburg, la reggenza è agnatica; mentre in Baviera, nel Wurttemberg e in altri piccoli Stati tedeschi, in difetto d'agnati, la reggenza può esser affidata alle donne. In Inghilterra, in Olanda, in Svezia e Norvegia, nel Belgio, in Rumania, in Grecia e nella Serbia si provvede alla reggenza con una legge speciale, colla quale il Parlamento designa anche la persona del reggente. È il sistema più conforme al principio della sovranità nazionale, e dove le donne possono sedere sul trono nulla vieta che possano averne la reggenza pel re *impedito* o minorenni.

## II.

Ben diverse sono le conclusioni dell'esperienza quanto alla sovranità collettiva, alla effettiva partecipazione delle donne alla vita pubblica. I tentativi fatti per attribuire anche alle donne il voto politico non ebbero alcun importante successo e le pochissime esperienze e le numerose discussioni tolsero, anzichè aggiungere, credito e autorità a cotesta causa, che pur ebbe ed ha forti e distinti campioni. La controversia si agitò specialmente in Francia, in Inghilterra e agli Stati-Uniti d'America.

In Francia la donna ha avuto sempre un grande potere, senza pensare a diritti politici. Nel XVIII secolo « la donna è il principio che governa, la voce che comanda, la ragione che dirige. Essa è la causa universale e fatale, l'origine degli avvenimenti, la sorgente delle cose. Dal principio alla fine del secolo, il governo della donna è il solo visibile e sensibile, il solo che ha la realtà e l'attività del potere » (1). Nessuno dei precursori della rivoluzione rivendicò per la donna diritti politici, nè Montesquieu, nè Rousseau, nè Turgot, nè Mably; una sola voce si levò in suo favore, quella di Condorcet, il quale,

(1) De Goncourt, *La femme au XVIII siècle*, pag. 372.

in una pagina eloquente, riassumeva tutte le rivendicazioni e tutte le ragioni colle quali si doveva combattere per un secolo la battaglia per i diritti politici delle donne nei vari Stati del mondo. (1) La rivoluzione si occupò della educazione delle donne e delle loro condizioni economiche e morali; e quando Olimpia de Gouges volle contrapporre alla dichiarazione dei diritti dell' uomo quella dei diritti della donna, porse piuttosto nuovi argomenti a coloro che li oppugnavano (2). La Costituente « affidava alle spose e alle madri la vigilanza della costituzione, » ma Mirabeau, come Robespierre, erano concordi nel ricusare loro un posto nella vita pubblica. « L' uomo e la donna, avendo una parte tanto diversa nella natura, non possono avere la stessa nella società, e l' ordine eterno delle cose le fa concorrere ad uno scopo comune assegnando loro più umili uffici.... Togliere questi esseri modesti, cui è supremo incanto il pudore, alla cerchia delle domestiche abitudini, che fanno schiudere o perfezionano tutte le loro amabili qualità, trasportarle in mezzo agli uomini e agli affari, esporle ai pericoli di una vita che non potrebbero imparare a sopportare se non snaturando la loro costituzione fisica è voler obliterare quella squisita sensibilità, che costituisce in cotal modo la loro essenza e sta a garanzia della loro attitudine ad esercitare le funzioni intime loro attribuite da un buon ordinamento sociale, egli è tutto confondere; è far loro perdere di vista i vantaggi onde possono abbellire l'esistenza, adulando con vane prerogative; egli è un degradarle per esse e per noi, far loro perdere il naturale impero col pretesto di associarle alla sovranità. Regni la donna nell' interno della casa: fuori di là è spostata » (3). La lugubre e grottesca parte

(1) *Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie*, nelle *Oeuvres complètes*, XII, 19-21, Paris, 1804.

(2) La curiosa *Dichiarazione* è pubblicata da D. Sterne, nell' *Histoire de la Révolution du 1848*, Vol. II, p. 379.

(3) *Travail sur l'éducation publique du comte de Mirabeau*; III

che le donne ebbero durante il Terrore basterebbe a giustificare le elevate ragioni di Mirabeau, vere oggi come or fa un secolo, per tutti i paesi. « Da quando mai è lecito alle donne di abiurare il loro sesso e farsi uomini? » diceva Chaumette il 28 brumaio 1793 e pochi giorni dopo la Convenzione sopprimeva le società politiche muliebri, perchè « l'opinione universale ripugna all'idea della donna politica ».

I sansimonisti e l'altre scuole socialiste non riuscirono a porre la questione in modo serio e autorevole; invano Considerant propose il 13 giugno 1848 all'Assemblea nazionale di dare il voto politico anche alle donne, invano si presentarono petizioni alle Camere che da un secolo si vennero succedendo in Francia. Nel 1880 alcune donne tentarono la via dei tribunali, per farsi inscrivere nelle liste elettorali politiche ricusando l'imposta; nel 1885 ricorsero sino alla Cassazione, fondandosi sull'antico assioma giuridico, che vedremo citato anche in Inghilterra, *pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur*. La Cassazione respinse il ricorso e la sentenza, sebbene porgesse in più d'un punto il fianco alla critica, fu come la pietra sepolcrale sopra una agitazione, che non riuscì mai a commuovere lo spirito pubblico (1).

Altrimenti avvenne in Inghilterra, dove non mancavano esempi di donne che nel XV e nel XVI secolo, in quel vasto mosaico elettorale, avevano votato per la nomina di deputati al Parlamento (2). Ma già nel 1739 una sentenza del Banco

(1) Arrêt du 5 mars 1885 dans l'affaire Barberoux, lo riferisce e

in qualche punto lo censura Ostrogoski, Op. cit. p. 34-40.

(2) Chisholm Anstey. *On some supposed constitutional restraints upon the Parliam. franchise*, 1867; Anstey C. *Notes upon the rep. of the people's Act*, 1867, Londra 1868; Helen Blackburn, *Relation of women to the State in past and present*, nella « *National Review* » 1886. VIII; Ashton Dilke, *Womens Suffrage*, London 1885.

del Re dichiarava che « se mai le donne hanno avuto il voto, certo non lo hanno più ». Ben presto sorsero però vindici autorevoli, da Maria Wollstoncraft nel 1792 (1) sino a J. Stuart-Mill, la cui elezione a deputato diede vigoroso impulso alla causa, e la portò nel Parlamento. Nel 1867, discutendosi la prima riforma elettorale, 83 voti contro 196 si raccolsero sulla di lui mozione a favore del suffragio muliebre. Dopo la riforma, parve ad alcuni giureconsulti che non occorresse perciò alcuna legge ed essendo stata iscritta per errore una donna nelle liste elettorali di Manchester, molte chiesero d'esserlo del pari. Alcuni *overseers* le ammisero e qualche *revising barrister* mantenne l'iscrizione, mentre altri cancellarono dalle liste le donne. La lite fu condotta fino alla Corte suprema e l'avvocato delle donne - oggi *chief justice of England* - fondò le loro ragioni sui noti argomenti, cioè che l'antico diritto comune non ammetteva distinzione di sesso nella capacità elettorale e che l'atto del 1867 conferiva il diritto elettorale anche alle donne essendosi usata in esso la parola *man*, anzichè la parola *male person*, come nell'atto del 1832. Ma la Corte suprema rigettò il ricorso, non per inferiorità intellettuale delle donne, ma per ragioni di pubblica convenienza, pel loro decoro, in omaggio al loro sesso, *honestatis causa*, come diceva Selden nel XVII secolo. E due o tre altre sentenze essendo seguite alla prima, la questione si dovette tener per risolta innanzi all'autorità giudiziaria, sì che fu portata di nuovo al Parlamento e agitata nel paese con associazioni, comizi, e pubblicazioni innumerevoli.

Importanti discussioni seguirono a varie riprese nelle due Camere, ma il numero dei partigiani del *woman's suffrage*

(1) *Vindication of the rights of woman*. London 1792; 2.<sup>a</sup> ed. 1890; W. Thomson e Ms. Wheeler, *The appeal of women*, London 1825. Le opere di Stuart Mill e le altre più recenti sono assai note, e citate dovunque.

andò piuttosto scemando. E quando nel 1884 venne al potere il partito liberale, l'on. Gladstone reputò che l'emendamento pel voto delle donne introdotto nel bill sull'estensione del suffragio avrebbe potuto compromettere il successo della riforma e sebbene parecchi conservatori, seguendo l'esempio di lord Beaconsfield, fossero favorevoli, l'emendamento venne respinto. La stessa sorte toccò alle proposte successivamente presentate nel 1886, nel 1889 e nel 1891, con costanza degna di miglior sorte. Somiglianti mozioni e proposte introdotte nei Parlamenti del Canada, della Nuova Zelanda, di Vittoria, dell'Australia del Sud e della Nuova Galles del Sud non ebbero diverso effetto, ed oggi ancora il diritto elettorale politico, in tutti i domini britannici, è solo degli uomini. Meschino compenso per tanti insuccessi fu la legge proclamata secondo l'antico costume dall'alto del monte Tynwald per l'isola di Man il 31 Gennaio 1881, colla quale le donne proprietarie di beni d'un annuo valore locativo di 4 sterline sono state ammesse all'elettorato per la *House of Keys* (1).

Agli Stati Uniti l'agitazione riuscì anche più importante e si ebbero esperimenti più notevoli. Già la costituzione di New Jersey del 1776 e la legge del 22 Febbraio 1797 ricono-

avuto un'azione esse così la designa al mondo così

(1) Si veda per tutto il movimento l'« *Englishwoman Review* », i Rapporti annuali della *Manchester N. Society sur women's suffrage*, ecc.

In un mio studio pubblicato nel novembre 1879 nella « *Nuova Antologia* », su questo argomento sono citati i lavori più notevoli usciti sino allora. Tra quelli pubblicati dopo sono a notarsi specialmente:

Frassati A., *Le donne elettrici in rapporto alla vita sociale ed alle presenti condizioni d'Italia*, Torino 1889; M. Mazzoni, *Della condizione giuridica della donna*, Torino 1880; D'Aguzzo, *La missione sociale della donna*, Milano 1890; Secretan C., *Le droit de la femme*, Lausanne 1886; *Essai sur la condition des femmes en Europe et en Amérique*, Paris 1883; Remo F., *L'egalité des sexes en Angleterre*, Paris 1886; e specialmente *The woman question in Europa, a series of original essays* by T. Stanton, London 1884.

scevano il voto politico anche alla donna; sebbene un atto del 1807 stabilisse che in quello Stato, come in tutti gli altri, potevano votare solo i maschi (1). Ma una vera agitazione a favore della *female franchise* cominciò solo in seguito al movimento abolizionista, ed ebbe tra i suoi capi uomini come Wendel Phillips, Federico Douglas, e Carlo Sumner. Nel 1848 le donne tennero una prima convenzione a Seneca Falls, ma il movimento si accentuò specialmente dopo la guerra civile. Allora gli Stati Uniti ebbero, come l'Inghilterra, associazioni, giornali, comizii, con tutto quell'accompagnamento di pubblicità che è nella natura di quel popolo dannato ad una perpetua agitazione (2).

Anche agli Stati Uniti la controversia si agitò nell'arena giuridica, e fu sotto la presidenza del generale Grant. L'atto organico del 21 febbraio 1871 pel distretto di Columbia dichiarava il voto politico diritto dei cittadini maschi. Alcune donne mossero appello contro di esso, confortando i loro argomenti con un lusso di erudizione che andava da Aristotile a Savigny ed a Chisholm Anstey. Ma la Corte suprema del distretto non se ne commosse; con una elaborata sentenza rigettò il ricorso e condannò le appellanti nelle spese. Nel 1872 alcune donne votarono tuttavia nelle elezioni del Presidente e del Congresso federale, perlochè vennero imprigionate e processate insieme agli ispettori delle elezioni « per aver scientemente votato senza averne il diritto ». Due anni dopo, la Corte Suprema degli Stati Uniti confermava lo stesso principio, riconoscendo costituzionali e legali le leggi degli Stati che ammettevano al voto politico soltanto gli uomini, sebbene ancora nel 1882 il governatore del Massachussets reputasse che il XIV emenda-

(1) C. B. Waite, *Who were voters in the early history of this country* 1888; Ostrogorski, p. 55 e segg.

(2) *History of woman suffrage* by Elisabeth Cady Stanton, S. B. Anthony and M. J. Gage. 3 vol. New York 1855-87.

mento riconosceva il diritto alle donne, e le decisioni di tutte le Corti del mondo non bastavano a scuotere la sua ferma convenzione in proposito.

Dunque in nessuno degli Stati dell'Unione si poté fare un esperimento, come si fece nel territorio di Wyoming in seguito alla legge del 12 dicembre 1869, che taluno narrò approvata dopo una discussione umoristica e per effetto di una burletta degna di Boccaccio (1). A ogni modo la legge dichiarò che « ogni donna di 21 anni almeno, residente nel territorio, potrà votare a qualsiasi elezione; ed i suoi diritti alla franchigia elettorale ed agli impieghi saranno eguali a quelli degli altri elettori, secondo le leggi del territorio ». La Legislatura successiva abrogò la legge, ma il Governatore vi appose il suo veto, adducendo, tra altro, a sua difesa anche gli ottimi risultati di cosiffatta riforma. Così la legge rimase e non venne mutata quando nel 1890 il Wyoming fu ammesso come Stato nell'Unione, dimostrando così non essere il suffragio della donna incompatibile colla costituzione degli Stati Uniti. Una legge del 12 febbraio 1870 aveva dato il medesimo diritto alle donne nel territorio di Utah, ma il Congresso, nella sua lotta contro quella società poligamica, tolse il voto prima colla legge del 22 marzo 1882 alle donne coabitanti con poligami, poi, coll'art. 29 dell'Edmunds-Tucker-bill del febbraio 1887, a tutte. Un terzo Territorio adottò la medesima riforma colla legge del 22 novembre 1883 quello di Washington, ma per un errore di forma la legge fu dichiarata nulla dalla Corte suprema del Territorio. La legge del 18 gennaio 1888, che accordava il voto politico alle donne in forma anche più precisa e completa fu annullata dal Congresso fe-

---

(1) Bryce, *American Commonwealth*, 2 ed. II, 441; Governor J. W. Hoyt, *Address upon women suffrage in Wyoming*, 1882, Philadelphia; H. Plunkett, *The working of woman suffrage in Wyoming*, nella « *Fortnightly Review* » mai 1890.

derale (1). In conclusione, le donne sono ammesse al voto in un solo Stato dell'Unione Americana, grande, e vero come quasi quanto l'Italia, ma che ha poco più di 60,000 abitanti. Negli altri, l'agitazione continua in due diverse direzioni: gli uni vorrebbero raggiungere il risultato a mezzo di una legge federale, come l'emendamento che impose a tutti gli Stati l'ammissione dei negri all'esercizio dei diritti politici; gli altri cercano di ottenere il voto alla donna dalle leggi dei singoli Stati. Più d'una volta la questione fu sollevata nel Congresso federale e nelle Camere di parecchi Stati. Nell'Oregon, nel Colorado, nel Nebraska, nell'Indiana, nel South Dakota, le Legislature approvarono la proposta e perfino in alcuni la sanzionò il Governatore, ma il popolo ricusò sempre il suo voto alle leggi per accordare il voto politico della donna, mostrando poco accordo co'suoi legislatori, ma certo maggior buon senso di essi.

Fuor di questi tre Stati, l'agitazione per il voto politico delle donne alle medesime condizioni degli uomini fu appena avvertita. Nel 1883 la suprema Corte olandese, giudicando sull'istanza d'una donna per essere iscritta nelle liste elettorali, la condannò siccome contraria alle intenzioni e ai principi fondamentali della costituzione. Che anzi, quando nel 1887 fu riveduta, a togliere ogni dubbio, si aggiunse, tra le condizioni necessarie ad essere elettore, il sesso maschile.

Non mancano però esempi di partecipazione indiretta delle donne alle elezioni politiche. In Austria gli elettori della prima classe, cioè pel titolo della grande proprietà fondiaria, esercitano il loro diritto senza alcuna distinzione di sesso, di età, di capacità fisica o morale. Ma come per le persone morali votano i procuratori, per i minori i tutori, per i militari i civili, così le donne devono in ogni caso delegare il loro voto

---

(1) W. S. Bush, *Suffrage in Washington Territory*, nel « Chicago Law Times ». Vol. III, jan. 1889. 71 JIA. 3381 J192 18 elarottelo egge J (S)

agli uomini che le rappresentano. In alcuni paesi della monarchia austro-ungarica tali disposizioni si applicano a coloro che pagano, per qualsiasi titolo le maggiori imposte; in qualche paese le donne votano per mandato anche in altre classi elettorali, cioè nelle classi della città e dei comuni rurali, però soltanto per le Diete e non per le elezioni al Parlamento Imperiale. Nella Svezia i membri della Camera alta sono eletti anche dalle donne, a tre gradi nei comuni rurali, a due nelle città. La Camera alta viene eletta dalle Assemblee provinciali, dai consiglieri municipali delle grandi città, e da altri corpi, alla cui elezione partecipano in alcuni casi donne e minori, persone fisiche e morali, a ragione di contributo. Le donne votano però solo nelle elezioni di primo grado, non nelle altre, nè in quelle della seconda Camera, e non possono essere elette.

Che se abbiamo ben pochi precedenti a favore dell'elettorato diretto o indiretto delle donne, non si può dire che abbondino gli esempi di delegazione del censo elettorale fatto dalle donne vedove od anche maritate. Sotto l'impero delle leggi del 23 giugno 1820 e del 19 aprile 1831, la giurisprudenza francese ritenne che la donna potesse delegare il censo elettorale al figlio, anche adottivo o al genero (1). Oggi l'Italia è il solo paese dove sia consentita alla donna la facoltà di tale delegazione. « Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito possono essere computate pel censo elettorale a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato » (2). Una somigliante disposizione, esistente nel Lussemburgo per effetto dell'ordinanza reale del 7 giugno 1857, venne revocata colla legge elettorale del 28 maggio 1879. Invece in parecchi Stati le imposte pagate dalla moglie vengono computate nel censo elettorale al marito; così in Italia, nel Belgio, in Prussia

(1) Dalloz, « Répertoire de jurisprudence » alla voce *Droit politique* § 279.

(2) Legge elettorale 24 sett. 1882. Art. 17. *Journal Officiel*, III. 10V. « 25miE

sia, in America, mentre in Olanda una analoga disposizione fu abrogata colla legge del 1887 e nella Spagna con quella del 1890, che proclamò il suffragio universale. Così il diritto del marito di profittare del censo della moglie cessa dal momento che non ne ha più bisogno, mentre vien meno quando la legge riconosca alla donna maritata la libera disponibilità dei suoi beni come avvenne in Inghilterra col *Married women's property act* del 1882 e nel Rhode Island colla legge del 1888.

In conclusione, le donne hanno l'elettorato politico nel Wyoming e nell'isola di Man; votano per procura, se nubili e maggiori o vedove, per le elezioni del Reichsrath austriaco e per le diete locali della Cislaitania, partecipano indirettamente alla formazione dell'alta Camera nella Svezia; possono, se vedove o legalmente separate dai mariti delegare il loro censo a un figlio o genero in Italia. Sono esempi ben poco concludenti e che depongono piuttosto contro l'agitazione pei diritti politici delle donne, come mostreranno per indiretta via anche i risultati che si ebbero invece nella loro partecipazione al governo locale.

### III.

Pare non manchino esempi di partecipazione delle donne alle assemblee comunali nell'antichità e nel medio evo, specie là dove le deliberazioni dovevano consistere sull'unanime consenso di tutti (1). Ma il soffio della Rivoluzione estinse gli ultimi avanzi di vita locale, e noi vedemmo quanta poca tenerezza avesse la Convenzione per i diritti delle donne. Una sola volta le vediamo chiamate a partecipare all'assemblea, per la divisione dei beni comunali, col decreto del 10 giugno

---

(1) Sumner-Maine, *Village Communities*, pag. 78; Anatole Leroy-Beaulieu, *L'empire des czars*, II, p. 34; Babeau, *Les villages sous l'ancien régime*. Paris 1878.

1793. Una proposta presentata il 21 novembre 1851 all'Assemblea legislativa da C. Leroux, per dare alle donne il diritto di voto nelle elezioni comunali, venne respinta. Fra le genti germaniche, anglosassoni, scandinave, la donna esercita il diritto di voto nel comune, come le persone morali, ma quando la città si sviluppa e i nuovi bisogni e le funzioni delegate dallo Stato fanno assomigliare i suoi poteri pubblici a quelli di un piccolo Stato, il voto amministrativo delle donne viene generalmente limitato alle campagne o alle minori agglomerazioni urbane, mentre è loro ricusato dovunque il diritto comunale manca della sua base materiale, che richiami la comunanza alla sua origine ed alla sua ragione d'essere economica (1).

In Inghilterra sebbene il Governo locale non sia più, come lo chiamava Chalmers, un caos di circoscrizioni, di autorità, e di imposte, non è facile descrivere quale parte sia fatta alle donne nella vita municipale. Anzitutto esse intervengono alla *vestry* o assemblea generale della parrocchia e partecipano all'elezione della *select vestry*, organi elementari della vita locale, che sono oggimai ridotti a poca importanza. Le donne partecipano all'elezione dei *guardians*, il cui ufficio originario di presiedere all'unione di alcune parrocchie per gli effetti della legge sui poveri si è venuto via via notevolmente ampliando. Alla *vestry* intervengono personalmente; per la elezione dei *guardians* votano a domicilio, come gli altri elettori. In alcuni casi esse sono però escluse dalla *vestry* ecclesiastica e questi casi di esclusione da alcuni anni vennero così aumentando, che oggi le donne sono, si può dire, escluse dall'amministrazione degli affari della parrocchia (2). Ed è raro che una di esse sia eletta all'ufficio di fabbriciere o ad altri

---

(1) Riehl W. *Die familie*, Stuttgart 1882.

(2) Specie in seguito al *public worshisp regulation act* del 1874 e ad altri recenti.

di natura ecclesiastica, mentre esercitano più sovente l'ufficio di *guardians* o di *overseers of the poor*, sebbene, riguardo a questi, come a quelli, le leggi non contengano alcun divieto.

Nei borghi municipali, secondo l'atto del 1835, il diritto elettorale appartiene ai soli maschi. Nelle altre agglomerazioni urbane, a misura si vanno ordinando i servizi locali con stabili norme legislative, ne vengono escluse le donne, sebbene ancora nel 1867 vi erano 78 città *non incorporate*, dove le donne avevano diritto al voto. In quell'anno J. Bright propose venisse accordato il voto alle donne nelle elezioni dei borghi, e la proposta accolta senza discussione, diventò la nona sezione dell'atto municipale del 1869, mantenuta in quello del 1882 in questi termini: « In tutti i casi in cui si parla di voto nelle elezioni municipali, le parole di questo atto indicanti il genere maschile comprendono anche il femminile » (1). Nel 1870, quando lo Stato cominciò ad ingerirsi nell'istruzione primaria, creando gli *School Board* di 5 a 15 membri, vennero chiamate ad elegerli anche le donne, - eccetto nella *city* di Londra, dove non votarono nelle elezioni del Consiglio municipale - che anzi, non contenendo la legge alcun divieto, furono in qualche tempo elette a sedere nei detti Consigli scolastici, ufficio adatto al loro sesso e nel quale dovevano fare ottima prova (2). Infine il *local government act* del 1888 ammise la donna a prender parte cogli altri contribuenti alla elezione dei Consigli di contea in Inghilterra, e quello del 1887 nella Scozia (3). Come per l'elettorato comunale, le donne maritate sono escluse, sebbene separate, in Inghilterra, mentre sono ammesse nella Scozia, quantunque volte non convivano col marito. Si ebbero due o tre casi di elezione di donne a cote-

and County electors act, 51 and 52 Vict. cap. 41, 52 and 53 Vict. c. 50.

5221 vol.

(1) 32 and 33 Vict. cap. 55; 45 and 46 Vict. c. 50.

(2) Owen Hugh, *The elementary education Acts 1870-1880*, 16 ed. London 1884, 33 and 34 Vict. sect. 29, sect. 37.

(3) *County electors act*, 51 and 52 Vict. cap. 41, 52 and 53 Vict. c. 50.

sti Consigli di contea, ma la controversia fu portata innanzi ai tribunali, e venne da ultimo concluso, che « essendo in Inghilterra di diritto comune l'esclusione delle donne, qualunque volte v'ha uno statuto relativo a pubbliche funzioni e non accordi espressamente alle donne il diritto di coprirle, s'intende che è limitato agli uomini » (1). Nel *local government act* per la Scozia, ad evitar somiglianti litigi, le donne furono dichiarate ineleggibili (2).

Nella Svezia, le donne non maritate prendono parte alle Assemblee o Convocati nei Comuni minori di 3000 abitanti, e alla elezione dei Consigli Comunali negli altri, votando direttamente o per mandato. Votano allo stesso modo per l'elezione dei *landsting* o consigli provinciali, dei quali emana in parte la Camera alta. Sono eleggibili soltanto alla commissione scolastica della capitale ed ai comitati municipali di beneficenza per i poveri (3).

In Norvegia le donne possono soltanto essere elette a far parte dei Comitati scolastici, e votano per la nomina degli ispettori, se hanno figli. Nei comuni rurali, fanno parte di tutte le Assemblee distrettuali per l'amministrazione delle scuole, e possono esercitare l'ufficio di ispettrici scolastiche (4).

In Danimarca l'esclusione delle donne è completa, ma esse prendono parte alle adunanze parrocchiali, e concorrono cogli elettori per ragione di censo a nominare i magistrati preposti ai distretti ed ai comuni; le donne che non hanno

(1) « The law Report », Vol. XXII 1889, seduta 16 maggio 1889, affar Sandhurst contro Beresford Hope.

(2) 52 and 53 Vict. c. 50. Mss., Ashton Dilke, *Woman suffrage*, London 1885.

(3) Legge comunale del 21 marzo 1862 per i comuni rurali, §§ 14, 29, 42; per le città §§ 29, 56; legge 23 maggio 1872 e 27 agosto 1883 per Stoccolma.

(4) Legge 26 giugno 1889 §§ 40, 47, 53, 54.

una condizione indipendente, perchè maritate o viventi ad altrui carico, non hanno però voto (1).

In Russia le donne intervengono all'assemblea del *mir*, o comune, composta di contadini capi di famiglia che appartengono al comune, e di tutti i funzionari rurali eletti, sia per diritto proprio, sia per rappresentarvi, il marito od il figlio maggiore ammalati od assenti. E secondo gli scrittori che studiarono quel paese vi esercitano talvolta una notevole influenza, sebbene tenute generalmente in poca considerazione, avendo, come dicono anche in Russia poco galanti proverbi « capelli lunghi e spirito corto », e « appena un'anima in sette ». Le donne delle altre classi sociali concorrono cogli uomini all'elezione dei delegati, che fanno parte delle Assemblee del *mir* (2). Nelle città votano per mandato nelle elezioni dei Consigli, e allo stesso modo prendono parte alle elezioni dei consigli della nobiltà le donne che appartengono a cotesta classe, sempre in ragione della proprietà o del censo. Nella Finlandia le donne sono ammesse al voto nei comuni, come nella Svezia, sia che partecipino alle Assemblee nei piccoli comuni, o concorrano alle nomine dei comitati esecutivi nei maggiori. Nelle città, il diritto di voto, appartiene a tutti i contribuenti, e quindi anche alle donne vedove, divorziate o nubili, sia per partecipare all'Assemblea comunale nelle città inferiori a 2000 abitanti, sia per eleggere i rappresentanti nelle maggiori. Le donne sono eleggibili soltanto ai comitati di assistenza dei poveri, nelle città e, dove esistono, nelle campagne (3). Le grandi

(1) « Annuaire de légis. comparée » XIII, pag. 820.

(2) Paul Leroy-Beaulieu, *L'empire des czars et les Russes*, Vol. II, Lib. III, cap. 4, 5; Sir D. Mackenzie Wallace, *Russia*, London 1887, p. 29; Codice delle leggi dell'Impero russo. Vol. II, art. 2191, 1834, 1967; Statuto sulle istituzioni locali del 12 giugno 1890, art. 18, 21.

(3) Legge 6 febbraio 1865, §§ 10, 13, 43; legge 8 dicembre 1873, §§ 10, 27; legge 6 agosto 1889.

città sono rare in tutti cotesti paesi nordici, e meno spiccata che altrove la differenza tra i comuni rurali e gli urbani, si che le donne sono ammesse al voto negli uni e negli altri.

Ma in Germania il contrasto tra municipi urbani e rurali è completo, e le donne partecipano alle elezioni amministrative soltanto nelle campagne. Che anzi, in Prussia, i comuni rurali sono corporazioni private, associazioni per fini economici, con poche e limitate attribuzioni pubbliche. Secondo le leggi del 14 aprile e del 17 marzo 1856 per le sei provincie orientali, e per la Westfalia, le donne che per possesso di immobili hanno diritto al voto si fanno rappresentare dai mariti, o da altri. Le medesime disposizioni sono estese dalla legge del 22 settembre 1867 allo Schleswig-Holstein, mentre nelle Provincie renane, dove l'influenza giuridica francese non è spenta, le donne non hanno alcun diritto somigliante. Le nubili o vedove proprietarie votano per procura nella elezione delle Diete dei circoli rurali, dai quali escono in parte le rappresentanze provinciali. In Sassonia le donne votano nei comuni rurali, come gli uomini, purchè vi abbiano domicilio e possesso, in persona o per mezzo dei loro mariti se convivono con essi. Ma in nessun paese di Germania le donne sono eleggibili ad alcuna funzione pubblica. (1)

In Austria, tutti i contribuenti votano nelle elezioni comunali, accanto a varie categorie di *capaci*, e quindi, a quel titolo sono elettori donne e minori, militari e corpi morali. Le donne esercitano tale diritto a mezzo del marito, di un mandatario, o se non ancora *sui juris*, del loro rappresentante. In Moravia anche le maritate possono farsi rappresentare liberamente; nella bassa Austria, secondo la legge del 3 gennaio 1871 le donne possono dare il voto anche per

(1) Moriér, *The local government in Germany*, London 1888, p. 71, 72. Stoeppel, *Preussisch-deutscher Gesetz-code*, in 6 vol. Amburgo 1882, che contiene il testo di tutte le leggi comunali tedesche.

socialmente. Le donne sono però escluse dovunque dal voto comunale nelle città, ed in nessun luogo eleggibili (1);

Cotesta rapida corsa attraverso il mondo germanico è lo slavo ci dimostra, che dovunque il diritto di prender parte all'amministrazione locale è determinato non dalla qualità di cittadino, membro del corpo politico, ma dalla connessione colla terra o quando meno da condizioni di censo, la donna è quasi sempre ammessa per cotesto titolo al voto nelle elezioni locali. Nel mondo latino, dove il diritto comunale coincide quasi sempre col diritto di cittadinanza politica, la donna è sempre esclusa. Parecchi tentativi sono stati fatti in Italia per dare il voto amministrativo anche alle donne: taluno si tradusse in precisi disegni di legge e venne illustrato e difeso in autorevoli relazioni parlamentari, ma sebbene il ricordo degli antichi *convocati* lombardi suggerisse autorevoli esempi, non si riuscì mai a risultati definitivi.

La Svizzera risentì più d'altri paesi le conseguenze di cotesto conflitto tra le legislazioni slavo-germaniche e la latina, perchè mentre a Ginevra, a Vaud ed in altri cantoni, le donne sono escluse da ogni ingerenza nelle amministrazioni locali, la legge municipale del cantone di Berna del 16 dicembre 1852 dava il voto per mandato alle donne indipendenti, iscritte nella lista dei contribuenti del comune e l'ebbero, sebbene raramente ne usassero, sino a che fu loro tolto dalla legge del 1885.

Fuori d'Europa, le donne hanno qualche parte nell'amministrazione locale e la questione di ammetterle fu discussa particolarmente nelle colonie locali inglesi e negli Stati Uniti. In parecchie colonie inglesi le donne votano nelle elezioni locali perchè pagano censo e secondo la misura del censo. La provincia di Ontario diede tale esempio nel 1884, chiamando

(1) Leggi ed ordinanze per la monarchia austriaca, 2<sup>ed.</sup>, Innsbruck, 1874.

le donne a votare nelle elezioni municipali, nei plebisciti locali, e dichiarandole elettrici ed eleggibili nei comitati scolastici (1). La Nuova Scozia consentì tali diritti anche alle donne maritate quando i loro mariti ne siano privi (2); la Colombia britannica ed il Manitoba a tutte le donne maritate maggiori (3); il Nord-Ovest anche alle vedove ed alle nubili. Le provincie di Quebec, Nuova Brunswick e Isola del Principe Edoardo non hanno seguito tale esempio. Nelle colonie d'Australia votano tutte le donne che possiedono beni immobili, e il voto è graduato alla cifra dell'imposta pagata: così nella Nuova Zelanda, mentre in Tasmania votano solo nei comuni rurali (4).

Negli Stati Uniti, dove abbiamo veduto come, ad onta di una grande agitazione, le donne abbiano avuto appena in uno degli ultimi Stati il voto politico, non furono molto più fortunate nella conquista del voto amministrativo. L'ebbero nel Wyoming, l'ebbero nel 1887 nel Kansas, per le elezioni municipali e scolastiche; ma negli altri Stati, e particolarmente in quelli della Nuova Inghilterra, culla della libertà americana e nocciolo della grande repubblica, il suffragio amministrativo è ricusato alla donna al pari del politico. Molto opportunamente si affida invece anche alla donna l'elezione dei consigli scolastici, la discussione ed il voto delle tasse relative. Nella California, nell'Illinese, nell'Indiana, nel Iowa, nella Luigiana, nel Maine, nella Pensilvania e nel Rhode Island le donne sono anche eleggibili; e lo sono, con pochissime

Fuori d'Europa le donne hanno qualche parte nell'amministrazione locale e la questione di ammetterle in discussione.

(1) *The Revised Statutes of Ontario, 1887, cap. 184, Parte III, seg. 79.*  
 In parecchie colonie inglesi le donne

(2) Legge 3 maggio 1887.  
 (3) *Revised Statutes of British Columbia, 1888, cap. 88; 1889, cap. 34;*  
 1890, cap. 34, seg. 12, 13; *Statutes of Manitoba, 1887, cap. 10.*

(4) Leggi del 1887 per N. S. Wales, del 1869 e 1875 per Vittoria del 1871 e 1883 per la W. Australia, dal 1880 per S. Australia; del 1886 per la N. Zelanda, del 1884 per la Tasmania.

restrizioni negli Stati di Massachusetts, Colorado, Dakota nord e sud, Idaho, Michigan, Minnesota, Montana, N. Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Vermont, Washington e Wisconsin. Nel Kentucky e nel Nebraska sono elettrici, ma non eleggibili (1).

Il diritto di delegare od attribuire ad altri il proprio censo per gli effetti delle elezioni amministrative è riconosciuto in Italia alla donna, come per le politiche. « Al marito si tien conto della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso della separazione di corpo e di beni... La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato » (2). Il Belgio e la Rumania, che non consentono la delegazione del censo per le elezioni politiche, la accordano per le locali; così nel Lussemburgo, in Prussia, per le città dove le donne non hanno voto, ed altrove (3).

In conclusione, si può dire che i risultati siano anche qui scarsi, sebbene un po' meno che nel campo politico. Le donne hanno il voto amministrativo in Inghilterra e nelle sue colonie, in Grecia, Islanda, Finlandia, Russia; nei comuni rurali dell'Austria, della Prussia, della Sassonia e del Brunswick, lo hanno in America, negli Stati di Wyoming e Kansas. Esse hanno il voto nelle elezioni scolastiche oltrechè in quasi tutti cotesti Stati, in Norvegia e in quindici altri dell'Unione Americana. Sono eleggibili ai consigli scolastici, in Inghilterra, in Norvegia, in molti Stati americani; lo sono anche ai comitati di beneficenza in Inghilterra, Svezia, Finlandia, Italia, a tutte le funzioni

(1) Si vedano le singole leggi citate dall'Ostrogoski, p. 126, 127.

(2) Legge comunale e prov. 12 febr. 1888, art. 23, 25.

(3) *Code elector.* (belga) 18 mai 1872, art. 10, 11; *Legge com.* (rumena) 5 aprile 1874, § 22; *Loi elect.* (luxemb.) du 5 mars 1884, art. 9, 10; *Städtenordnung* (prussiana) del 20 maggio 1883, § 5, id. del 19 marzo 1886, § 5.

locali nel Wyoming e nel Kansas. Eccetto che in Russia, fuor delle assemblee di villaggio, in Austria ed in Prussia, possono in tutti questi Stati votare in persona.

### III.

I risultati conseguiti nel campo elettorale sono troppo limitati per lasciarne presagire di più ragguardevoli nella sfera dell'applicazione delle leggi, cioè nella giustizia e nell'amministrazione. Le leggi non contengono generalmente alcuna precisa disposizione intorno all'ammissione delle donne a funzioni pubbliche. Nel medio evo si ebbero parecchi esempi di funzioni pubbliche e private esercitate da donne, che potevano avere dal feudo diritti di Governo e d'alta e bassa giustizia, ma erano per lo più delegate e ad ogni modo determinate da una diversa idea dello Stato. Lo Stato moderno, non consentendo alle donne di partecipare al potere politico, non può ammetterle a funzioni pubbliche, od almeno a quelle che rappresentano in cotal guisa la volontà e l'azione dello Stato medesimo. L'esercizio di alcuni impieghi, di certe occupazioni temporanee da parte di donne, non costituiscono funzioni di Governo, non danno esercizio di giurisdizione nè d'impero e sono perciò conciliabili anche col diritto pubblico moderno. Nell'ordine giudiziario, dove la funzione è delegazione immediata di sovranità, troviamo donne solo nel Wyoming; nell'amministrazione, la loro ammissione è regolata da leggi e costumanze, secondo la natura della funzione amministrativa, e le circostanze nelle quali deve essere esercitata; che anzi, in non pochi Stati dell'Unione americana, la consuetudine consentì di ammettere le donne a pubblici impieghi, anche in assenza di disposizioni legislative. Oggidi esse sono abbastanza numerose nel servizio postale, nell'insegnamento, nell'amministrazione delle scuole, ed in altre funzioni somiglianti. A Washington sono altresì ammesse a servire, negli uffici inferiori, e con stipendi minori degli uomini, in parecchie amministrazioni federali.

In Europa si aprì anzitutto alle donne la carriera dell'insegnamento, non solo per le femmine, ma persino per i maschi, e non mancavano tradizioni nobilissime, specie in Italia, dove donne illustri, avevano insegnato anche nelle Università. Le donne ebbero altresì impieghi nei servizi postali, telegrafici e ferroviari, sia per consuetudine e per tolleranza, che per esplicite disposizioni, sebbene in nessun paese si abbiano leggi speciali in argomento. In Francia, le donne sono ammesse alle funzioni di ricevatrici delle poste, ispettrici delle prigioni, istitutrici, direttrici, e ad altre funzioni subalterne; sono ammesse nei consigli scolastici locali, dipartimentali, e contribuiscono all'elezione di sei membri del consiglio superiore della Pubblica istruzione anche le direttrici e le ispettrici scolastiche. Così in altri Stati d'Europa e d'America, sempre con speciale riferimento alle funzioni educatrici.

Le donne sedettero per qualche tempo nel giuri dei territorii di Wyoming e di Washington; ma per pochi anni, ché neppure siffatte eccezioni durarono, a cagione del ridicolo onde furono colpite e dell'intrinseco loro insuccesso. In molti Stati esse tentarono invece di essere ammesse alle funzioni di notaio, ma riuscirono solo in quelli di Ohio e Wisconsin (1). E dalla giuria, e dagli uffici ministeriali sono dovunque escluse, in tutti gli altri Stati.

A più numerose e vivaci discussioni ha dato luogo la partecipazione delle donne all'esercizio dell'avvocatura. A Roma par che da principio potessero *pro aliis postulare*. Ma certa Cafrania *improbissima foemina, inverecunde postulans et magistratum inquietans*, fu causa della legge per cui (alle donne fu vietato di *postulare, ne contra pudicitatem seui congruentem alienis causis se immisceant, ne vtrilibus officiis fungantur* (2). Il divieto fu reso anche più severo da Giu-

(1) *Rev. statutes of Ohio*, 1879, ses. 110; id. *Wisconsin*, 1883, cap. XIII, ses. 173.

(2) I, § 5. Dig. III, 1; Emina, *La donna in Roma antica*, Verona 1890; Modestelli, *La condizione della donna nell'antico diritto romano*. Bologna 1885.

stiniano (1) e nel medio evo sempre assai rigorosamente applicato (2).

Ma quando, nei tempi moderni, si incominciò a parlare della emancipazione della donna e della sua partecipazione alle funzioni pubbliche, più d'una volse la propria ambizione all'esercizio della professione d'avvocato, di procuratore, di medico. La signorina Lidia Poet, coltissima e valente laureata in legge a Torino, chiese di essere ammessa ad esercitarvi ufficio di avvocato. Il Consiglio dell'ordine accolse la domanda, che la Corte d'Appello annullò. La Poet ricorse in Cassazione, ma il ricorso fu respinto, ritenendosi la funzione d'avvocato una specie di ufficio pubblico e necessario, che deve prestarsi talvolta agli ordini del magistrato, mentre apre l'adito alla magistratura, e ad altri pubblici uffici, certo ricusati alle donne. Questi ed altri argomenti sembrarono anche a distinti giurisperiti assai poco concludenti, ma intanto la signorina Poet che pure è il più valido collaboratore del fratello avvocato a Pinero, non ha potuto esercitare pubblicamente l'ufficio suo (3). Nel 1888 un caso analogo seguì nel Belgio. La signorina Popelin fu ammessa ad esercitare l'avvocatura, ma la Corte di Bruxelles respinse le conclusioni dell'Ordine, dichiarando che nello Stato presente delle legislazioni e dei costumi, la donna non può portare il titolo, nè esercitare le funzioni d'avvocato; il giorno in cui vi fossero ammesse, l'indipendenza e la dignità dell'Ordine saranno finiti.

(1) Dig. II, 1799.

(2) *La Miróir de Suabe*, Neuschatel 1843, p. xxiii; Beaumandir, *Costumes de Beauvoisis*, Paris 1852, I, Cap. V, *Des advocas*. Una marchesa di Créqui fu ammessa a difendersi davanti al Parlamento di Parigi, e una mad. Le gracieux de Lacoste nel 1807 alla Cassazione.

(3) Santoni de Sio, *La donna e l'avvocatura*, Roma 1884; Vidari G., *La donna può far l'avvocato?* Ivrea 1884; Marghieri, *Le donne avvocate*, Napoli 1884.

(4) *La donna e l'avvocatura*, Roma 1884; Vidari G., *La donna può far l'avvocato?* Ivrea 1884; Marghieri, *Le donne avvocate*, Napoli 1884.

per sempre » (1). Nella Svizzera una signora, presentatasi nel 1887 al tribunale di Zurigo per difendere un cliente, non vi fu ammessa. Se ne appellò al Tribunale federale, il quale riconobbesi trattava della interpretazione di una legge federale eccedente la sua competenza (2). In Russia la professione di avvocato, prima della legge del 29 maggio 1874, era libera e perciò esercitata anche da alcune donne. La legge lasciò dubbio se avrebbero potuto continuare tale professione, ma l'imperatore, con ordinanza del 7 gennaio 1876 decise che no, in nessun caso e a nessun titolo.

Negli Stati Uniti d'America le leggi non contenendo speciali divieti, come si leggono in quella di Danimarca e d'altri Stati, le donne furono ammesse a litigare davanti alle Corti inferiori d'alcuni Stati. Ma la Suprema Corte federale decise che l'esercizio della professione d'avvocato non è uno di quei « diritti ed immunità del cittadino americano » che la legislazione d'uno Stato non può restringere e perciò non ha alcuna guarentigia federale (3). Nondimeno leggi speciali autorizzano le donne ad esercitare la professione d'avvocato negli Stati di California, Illinois, Iowa, Massachussets, Minnesota, New York, Ohio, Wisconsin ed una legge speciale del 15 febbraio 1879 ammette le donne a patrocinare davanti alla Corte suprema degli Stati Uniti, quando abbiano patrocinato per tre anni davanti alla Corte suprema d'uno Stato dell'Unione (4).

Le altre professioni, sebbene lo Stato assegni loro certe norme per ragioni di polizia, di tutela della pubblica salute o di morale, non hanno carattere pubblico. Le questioni im-

(1) « Independence belge », 4 e 13 dicembre 1888; Frank L. *La femme avocat*, Bruxelles 1888.

(2) *Entscheidungen des schweizer Bundesgerichts*, 1887, XIII, 12.

(3) *Bradwell verso lo Stato d'Illinois*, Wallace, *Cases in the Supr. Court*, XVI, p. 131; « *Englishwoman Review* », 1883, p. 18.

(4) *An act to relieve certain legal disabilities of woman*, nei « *Revised Statutes Supplem.* » Vol. I, p. 410, Washington 1881; Ostrogorski, op. cit. p. 160.

portanti e delicate, che si attengono all'esercizio dell'arte salutare da parte delle donne e diedero pur luogo a tante pubblicazioni ed a così animate discussioni in Europa e in America, escono dunque dai limiti dell'argomento che sulle tracce dell'Ostrogovski ci siamo prefissi, mentre ci rimane ad esaminare quali restrizioni contengano ancora le legislazioni riguardo all'esercizio dei diritti pubblici individuali da parte delle donne.

#### IV.

I diritti che abbiamo sino ad ora ricordati non sono individuali, per ciò che il cittadino si esercita come membro dello Stato. Ma egli ha altresì diritto alla tutela della sua libertà individuale all'invulnerabilità del domicilio, alla libertà della coscienza, della stampa, di riunirsi e di associarsi, di far petizioni, e tutte le costituzioni degli Stati liberi guarentiscono questi ed altri diritti pubblici individuali, determinandone insieme, col sussidio delle leggi relative, i limiti, nell'interesse generale. Che se per i diritti politici e sociali l'uguaglianza dei due sessi è l'eccezione e la donna ha soltanto quelli che la legge esplicitamente le attribuisce, per gli individuali è la regola, e se la legge non fa differenza, uomini e donne ne godono del pari. E nessuna differenza si potrebbe anzitutto immaginare in libero Stato, riguardo ai diritti essenzialmente umani, alla libertà del domicilio, della persona, della coscienza, che non comportano distinzioni d'età, di sesso, e neppure di nazione. Ma riguardo ad altri diritti individuali che si estrinsecano ed hanno maggiore attinenza coll'ordine pubblico si trovano nelle leggi alcune limitazioni sessuali, delle quali giova ricordare le ragioni ed i limiti.

Si è discusso più d'una volta di togliere o limitare l'esercizio del diritto di petizione alle donne. In Inghilterra ne fecero grandissimo uso, specie nelle agitazioni del 1643, in quelle per l'emancipazione dei cattolici, per la legge sui cereali, ed in altre. In Francia ne usarono ed abusarono durante la prima

Rivoluzione, sin che si accolse nelle successive costituzioni il divieto di recar petizione alle Camere in persona. Nel 1850 un progetto di legge sul diritto di petizione presentato all'Assemblea francese lo limitava per le donne al caso di torti personali. Si parlò di decenza, di unità della famiglia, di dignitari parlamentari, ma la legge venne respinta (1).

Ben più che del diritto di petizione, le donne abusarono durante la prima rivoluzione di quelli d'associazione e di riunione. I loro club ed i loro comizi erano una delle maggiori cagioni di disordine materiale e morale e gli stessi Terroristi ne chiesero la soppressione, che fu deliberata, dopo una vivace e importante discussione, il 9 brumaio anno II. L'anno dopo, e precisamente il 4 pratile anno III, la Convenzione deliberò che le donne non potessero assistere ad alcuna assemblea politica, con la comminatoria dell'arresto, dovunque fossero riunite in numero maggiore di cinque. Nel 1848 nuovi eccessi, e nuovi divieti, come la legge del 28 luglio e 2 agosto che vietò alle donne d'essere tra i soci d'un club e d'assistere alle sue sedute, e per poco non le escluse persino dalle tribune dell'Assemblea. Le leggi ora vigenti in Francia non fanno alcuna differenza quanto al diritto d'associazione, ma le donne non possono convocare riunioni pubbliche, nè assistere ad adunanze elettorali. (2) In Prussia le donne non possono far parte di associazioni politiche ed assistere alle loro riunioni e alle sedute; così in Baviera, in Sassonia, nel Brunswick ed in altri Stati tedeschi, e così in Austria, con sanzioni penali anche più severe. (3)

In Francia anche le donne, secondo la legge del 29 luglio

(1) *Hansard*, 1816, vol. 128, pag. 798; 1829 vol. 20, p. 372; *Moniteur* 24 giugno e 3 luglio 1851 ecc.

(2) Cod. pen., art. 291, 294; legge 20 giugno 1881, art. 2; 5. (1)

(3) Legge prussiana 11 marzo 1850, §§ 8, 16; L. bavarese 26 febr. 1850 § 15; L. sassone del 22 marzo 1850 § 22; L. del Brunswick del 4 luglio 1853; L. austriaca del 15 nov. 1867, § 30.

1881, possono essere direttrici o gerenti di un giornale, mentre le leggi del 1828 e del 1868 le avevano escluse (1). Lo stesso diritto hanno, secondo le ultime leggi del 7 maggio 1874 e del 17 dicembre 1882 in Germania ed in Austria (2). Invece la legge spagnuola del 26 luglio 1883 esige che il gerente e l'editore di pubblicazioni periodiche abbiano il godimento dei loro diritti politici, e le stesse disposizioni contiene la legge bulgara del 17-29 dicembre 1888. Nell'Impero russo basta che direttore e gerente siano graditi al governo, e possono esserlo anche le donne.

L'insegnamento pubblico è generalmente aperto alle donne come agli uomini, specie nelle scuole superiori. L'Italia e la Francia ne diedero l'esempio; la Svezia lo seguì nel 1870, la Norvegia nel 1884, la Danimarca nel 1876, la Svizzera in varie epoche. In Inghilterra le donne sono ancora escluse nelle antiche università di Oxford e Cambridge, ma ammesse nelle altre e in quasi tutte le colonie. Le donne sono escluse nelle Università tedesche ed austriache, ammesse generalmente nelle americane, eccetto in quelle di privata fondazione. La costituzione di California sancisce la loro ammissione esplicitamente. L'insegnamento primario è dato in molti Stati in comune ai due sessi, specie nei centri minori; il secondario invece è generalmente distinto sebbene vada prevalendo la consuetudine di riunire ambo i sessi anche nei ginnasi, con le opportune cautele.

I legislatori antichi avevano associati ai diritti pubblici, pur vietati alle donne, alcuni diritti civili, che essi chiamavano uffici virili, per ciò che avrebbero trascinato la donna, se non nella vita pubblica nella vita esteriore. Per secoli i legisti rimasero anche in questo fedeli alle Pandette e scrissero negli antichi *coutumes* francesi l'adagio *femme si doit garder l'hôtel*,

(1) Q. Barbier, *Code expliqué de la presse*, Paris, 1887, Vol. I, p. 90.

(2) Si vedano i commenti di Fr. von Liszt, Berner, P. Kayser, Marquardsen ecc. E per l'Austria il commento di Fr. von Liszt, Leipzig, 1878.

*le feu et les enfants* (1). E pur troppo anche nel diritto moderno troviamo molte esclusioni nelle leggi che non consentono alle donne di essere tutori, testimoni, fidejussori, esecutori testamentari, liquidatori ecc. I testimoni non rappresentano affatto la società, e tanto meno sono i depositari della fede pubblica. Eppure in Francia le donne non possono fare testimonianza per gli atti dello stato civile, nè in alcun atto pubblico ad onta delle dispute e delle incertezze infinite dei commentatori su questo punto (2). L'Italia ha compiuto un notevole progresso, sopprimendo colla legge del 9 dicembre 1877 tutte le incapacità testimoniali della donna, e non sono dimenticati gli eloquenti argomenti coi quali, nella tornata del 26 marzo 1877, la difendeva P. S. Mancini. Invece il più recente codice civile, quello di Spagna del 24 luglio 1887 mantenne l'esclusione delle donne dalla tutela e dalla testimonianza, come dura in Austria, in Germania ed altrove. In Russia, nei paesi scandinavi ed in parecchi Stati d' America, le donne sono ammesse a far testimonianza come gli uomini, o con poche eccezioni.

Questa rapida escursione attraverso le legislazioni ci dimostra che la lotta che si combatte per la cosiddetta emancipazione politica delle donne è ben lontana dal raggiungere un grande risultato pratico, oltre quei limiti che il buon senso e l'esperienza già additano come poco meno che insuperabili. In America, come dichiarano le costituzioni più giovani « a nessuna persona è vietato di abbracciare una vocazione o professione lecita qualsiasi per ragione del sesso », ed il Bryce avverte che il sentimento popolare mira a rendere anche alla donna men difficili le carriere della vita. Ma quando si tratta del voto e specialmente del voto politico, anche la giovane

(1) P. Gide, *Etude sur la condition privée de la femme*, 2 ed. Paris 1885, p. 421; Gabba, *Della Condizione della donna*, Torino 1889.

(2) Viollet Paul, *Les temoins mâles*, Paris 1890; G. Delislé, *Traité de l'interpr. jurid.*, Paris 1849, II, 97; Merlin, « Répertoire de jurispr. », Paris 1828, XVII, 24.

America si ribella contro i riformatori. La vecchia Europa si limita a scuotere la polvere dei suoi vecchi codici, sopprimendo la tutela perpetua delle donne, assicurando loro libera disponibilità della persona e dei beni, consentendo una azione negli interessi comunali ed in altri che non hanno natura politica. Si aprono alle donne le porte delle Università, diventano loro accessibili professioni ed impieghi un tempo vietati. Da oltre venti anni, insomma, specie in Inghilterra ed agli Stati Uniti, il legislatore adopera a correggere gli errori della vecchie leggi civili, e in altri Stati poco oramai rimane a fare, perchè siano interamente eguali all'uomo, non solo nel campo del diritto privato, ma in quello dei diritti pubblici individuali. Tutto però concorre ad assicurarci che non si andrà molto al di là di questo punto. Le nuove leggi italiane che hanno accolto le donne nei consigli scolastici, e nell'amministrazione delle opere pie, segnano un progresso che potrà essere esteso in un avvenire più o meno lontano anche ad altri rami dell'azienda locale. Ma non dobbiamo sperare di vederla nell'azienda delle grandi città, nella magistratura e nelle pubbliche amministrazioni, al governo dello Stato, e quindi neppure nei comizii politici. Le ragioni che sono state addotte dai campioni dei diritti politici delle donne, che pure furono molti ed autorevoli, neppur valsero a determinare esperienze legislative veramente importanti, e le poche di cui abbiamo notizia concludono tutt'altro che a favore di una tesi, la quale, almeno in Italia, non è riuscita mai, nonchè ad agitare la pubblica opinione, a commuovere coloro che dovrebbero avervi il maggior interesse.

L'esposizione che, sulle tracce dell'Ostrogorski, abbiamo fatto delle condizioni della donna nel diritto pubblico, segna adunque i limiti sino ai quali i riformatori, nell'interesse di questa gentile metà del genere umano, possono spingere i loro auguri e i loro voti. Sino a quelli noi possiamo seguirli, al di là, no, pel decoro, per la felicità, pel benessere di ciò che abbiamo di più caro nell'interesse della civiltà e della patria.

ATTILIO BRUNIALTI.